



Oggetto: procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca - Area Fisica

II DIRETTORE

Vista la legge 9.05.1989, n. 168;
Vista la legge 7.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12.10.1993, n. 413;
Visto il D.P.R. n. 445 d.d. 28.12.2000;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR);
Vista la legge 30.12.2010 n. 240, ed in particolare l'art. 22;
Visto il D.M. 09.03.2011 n. 102;
Vista la nota ministeriale prot. n. 583 del 08.04.2011;
Visto il D.M. 29.07.2011 n. 336 recante la determinazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari raggruppati in macrosettori concorsuali, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12.11.2011, n. 183, ed in particolare l'art. 15;
Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati emanato con D.D. n. 40 d.d. 18.01.12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 d.d. 13.02.2012 e in vigore dal 28.02.2012;
Visto il D.D. n. 121 d.d. 05.03.2012;
Visto il D.D. n. 295 del 21.05.2012, con cui vengono attivate le Aree scientifiche della SISSA;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA rispettivamente nelle riunioni del 24.03.2015 e 31.03.2015 in cui, tra l'altro, sono stati aggiornati i compensi da attribuire alle posizioni di assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della SISSA, emanato, con modificazioni, con proprio D.D. n. 130 del 04.03.2016 ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240;
Visto il decreto n. 3670/LAVFORU dell'08.04.2019, pubblicato sul I Supplemento ordinario n. 11 del 12.04.2019 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 10.04.2019, con il quale è stato emanato l'avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'asse 3 – Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia – Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 89/19 – Sostegno alla realizzazione di

Area servizi alla ricerca e didattica
Ufficio finanziamenti alla ricerca e relazioni internazionali

Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787261
E research@sissa.it
sissa.it



dottorati e assegni di ricerca – del documento “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO – Annualità 2019” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22.03.2019 e successive modificazioni;

Visto il successivo decreto n. 4899/LAVFORU del 07.05.2019 con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni all’Avviso;

Considerato che con decreto n. 8718/LAVFORU del 30.07.2019 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito l’approvazione e il finanziamento del progetto SISSA OPERAZIONE 1 (Codice operazione FP195673001) a valere sull’asse 3 – Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia – Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 89/19 – Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca – del documento “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO – Annualità 2019”;

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nelle adunanze rispettivamente del 17.09.2019 e del 24.09.2019;

Fatta riserva di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando e ai relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, che verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet della SISSA all’indirizzo: <https://www.sissa.it/progetto-head>

Visto il D.D. n.94/2020 del 10.02.2020 per cui non è stata presentata alcuna candidatura;

Vista la richiesta del referente scientifico Prof. Baroni di bandire nuovamente la posizione andata deserta;

DECRETA

Art.1 È indetta la procedura selettiva pubblica per titoli e progetto per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, finanziato dal Fondo Sociale Europeo - Progetto SISSA OPERAZIONE 1 (Codice operazione FP195673001) “Assegni di ricerca FSE SISSA 2019” come specificato nell’allegato 1 al presente bando, il cui profilo, requisiti per l’ammissione e durata sono indicati nel citato allegato 1.

Art.2 Finalità

Il presente avviso è finalizzato a favorire, attraverso percorsi di ricerca coerenti con le aree della Strategia di specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia (S3) e alle sue traiettorie di sviluppo, lo sviluppo di relazioni tra il sistema della ricerca pubblico e il tessuto economico, produttivo e sociale regionale, in particolare:

- a) consolidando lo sviluppo del sistema scientifico regionale e la sua attrattività anche a livello internazionale;
- b) promuovendo le relazioni tra il sistema universitario e della ricerca e il tessuto economico, produttivo e sociale della Regione FVG;
- c) potenziando la domanda di ricerca e di innovazione espressa dal sistema economico e il rafforzamento dei processi di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione per conseguire obiettivi di competitività, particolarmente a livello regionale;
- d) contribuendo all'inserimento occupazionale dei destinatari, inseriti sin dalle prime fasi dei loro percorsi formativi in progetti di elevato valore scientifico.

Art.3 Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, il cui profilo, requisiti per l'ammissione, durata e importo annuo lordo percipiente sono indicati nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente avviso.

Il candidato è tenuto a presentare un Progetto di Ricerca secondo le modalità previste al successivo art. 5.2.

Art.4 Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

Possono accedere alle selezioni studiosi in possesso di documentato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e degli ulteriori requisiti indicati specificatamente nell'allegato 1.

Non può essere titolare di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca il personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma 4, del D.P.R. 11.07.1980, n. 382.

Ai sensi dell'art.18 della legge 240/10 non possono partecipare alle selezioni coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con i seguenti soggetti:

- Professore della SISSA appartenente all'Area che ha richiesto l'assegno di ricerca
- Direttore della SISSA
- Segretario Generale della SISSA
- Componente del Consiglio di Amministrazione della SISSA (vedi allegato A).

Alla data di avvio del progetto inoltre i destinatari dovranno essere residenti o domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Non possono partecipare alla selezione i candidati che siano stati titolari di contratti di assegnista di ricerca ai sensi della L. 240/2010 anche presso atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando indicata nell'Allegato 1, superi complessivamente i sei anni, compresi gli eventuali rinnovi, ad esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del corso.

Non possono inoltre partecipare alla selezione i candidati che siano stati titolari di contratti di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 presso la SISSA o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando indicata nell'Allegato 1, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

L'assegno viene conferito mediante contratto di diritto privato che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art.5 Domanda di ammissione al concorso

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la selezione, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it/sissa/ar-fse-fisi-32-2020/>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico .pdf. Sarà possibile allegare al massimo n. 30 documenti per pubblicazioni e n. 30 documenti per gli altri titoli da far valutare, la dimensione massima di ciascun titolo che può essere allegato è pari a 30MB.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- 1) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
- 2) copia di un documento di identità in corso di validità.
- 3) una breve proposta scritta del progetto di ricerca che il candidato si impegna a condurre qualora risultasse vincitore.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o della documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13.00 del 10.06.2020.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici

utilizzando un software di firma su PC oppure su portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);

- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file .pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;

- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file .pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in .pdf via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Per qualsiasi problema tecnico relativo alla presentazione della domanda i candidati possono rivolgersi all'indirizzo sisso@cineca.it.

In applicazione delle norme sull'autocertificazione la Scuola procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutiva e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000.

5.1 Modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni

Il candidato dovrà allegare alla domanda i documenti, i titoli e le pubblicazioni che ritenga utili ai fini della selezione.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono presentare la predetta documentazione in originale o in copia conforme all'originale ovvero in copia semplice attestata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Essi possono altresì dimostrare il possesso dei titoli e dei documenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui alle citate norme del D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nelle convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori delle ipotesi previste dai due paragrafi precedenti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Qualora si intenda far valere l'eventuale equipollenza del proprio titolo rispetto a quelli richiesti nel citato allegato 1, si deve fare riferimento alle equipollenze consultabili sul sito MIUR (<http://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1>). Nel caso di titoli esteri, saranno ammessi i titoli accademici conseguiti all'estero dichiarati dall'autorità italiana equivalenti o equiparati ai titoli richiesti, secondo la normativa vigente. Nel caso in cui i titoli conseguiti all'estero non siano già stati riconosciuti equivalenti o equiparati in Italia ai sensi di legge (<http://www.cimea.it/it/index.aspx>), la Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 6, avrà facoltà di ammettere il candidato in possesso del titolo estero, a seguito di valutazione del relativo piano di studi, verificata la coerenza con gli ambiti disciplinari previsti dall'allegato 1 e solo in riferimento alla presente procedura selettiva.

In applicazione delle norme sull'autocertificazione la Scuola procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000. Qualora dai citati controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000. La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla stipulazione del contratto per il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. In caso di decadenza il beneficiario è tenuto a restituire alla SISSA quanto indebitamente percepito.

5.2 Progetto di ricerca

Il Progetto di ricerca deve prevedere una durata pari a quella prevista nell'Allegato 1, da concludersi obbligatoriamente entro il 28.02.2023.

Fatti salvi i periodi fuori sede per esigenze scientifiche, l'attività di ricerca dovrà svolgersi presso la SISSA.

L'Area Scientifica della SISSA, nell'ospitare l'assegnista, dovrà sostenere le attività previste nel Progetto, garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto stesso, e fornendo un servizio di tutoraggio scientifico attraverso il proprio personale docente o di ricerca, non necessariamente stabilizzato, che verrà ad assumere pertanto funzioni di tutor scientifico dell'assegnista.

5.3 Esclusione dalla selezione e rinuncia

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva per cui hanno presentato domanda.

Nel caso di mancata accettazione o di mancata presentazione dei documenti previsti, o di rinuncia dell'avente diritto, l'assegno può essere conferito al primo idoneo in graduatoria su esplicita richiesta del referente scientifico della posizione.

Art.6 Commissione Valutatrice

La Commissione Valutatrice verrà nominata con apposito Decreto del Direttore della SISSA prima dell'avvio della procedura di valutazione, su proposta del Consiglio o Giunta di Area, ovvero del Coordinatore dell'Area Scientifica interessata.

Essa sarà costituita da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, scelti tra i professori e ricercatori della SISSA, delle Università, di enti di Ricerca o esperti dei settori concorsuali di cui all'Allegato 1.

Ciascun componente della Commissione Valutatrice può essere sostituito da uno dei componenti supplenti eventualmente indicati nel Decreto di nomina.

I membri della Commissione Valutatrice non possono avere un vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso nonché di commensalità con i candidati. Per ogni componente può essere individuato anche un componente supplente.

Art.7 Modalità di valutazione

La Commissione Valutatrice disporrà di un numero complessivo di 100 punti attribuibili ai titoli e pubblicazioni e al progetto di ricerca.

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione Valutatrice secondo i seguenti criteri, più specificatamente dettagliati nell'Allegato 1:

- a) Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
- b) Valutazione del Progetto di Ricerca.

Per la valutazione dei titoli la Commissione Valutatrice terrà conto:

- dell'attività di ricerca documentata;
- del percorso formativo (diploma di laurea, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero);
- di altri titoli.

La Commissione Valutatrice valuterà inoltre l'attinenza, la rilevanza e la qualità dei titoli e delle pubblicazioni rispetto al tema dell'attività di ricerca.

La valutazione del Progetto di Ricerca, si baserà sulla qualità del Progetto di Ricerca con particolare attenzione agli obiettivi prefissati, alla metodologia adottata e al cronoprogramma di massima delle attività.

L'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca sarà attribuito, nel rispetto della graduatoria, ai candidati che abbiano riportato la valutazione minima complessiva di 70/100.

La valutazione delle candidature regolarmente pervenute sarà effettuata dalla Commissione secondo i criteri preventivamente individuati come riportati nell'Allegato 1.

La SISSA persegue l'obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne per l'accesso alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente avviso, in linea con le direttive comunitarie.

Art.8 Esiti della valutazione e formazione della graduatoria

Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale recante i criteri di valutazione, il punteggio complessivo di ciascun candidato e la graduatoria. Con Decreto del Direttore saranno approvati gli atti concorsuali e le relative graduatorie.

Il candidato che si trova in posizione utile nella graduatoria stipulerà con la SISSA un contratto che disciplinerà lo svolgimento dell'attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010.

La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure valutative.

Art.9 Conferimento e disciplina dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca

Verificata la disponibilità di bilancio, al solo vincitore sarà data comunicazione del conferimento dell'assegno.

L'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca sarà conferito al vincitore della selezione mediante stipula di un apposito contratto. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

La data d'inizio dell'attività dovrà essere concordata con il referente scientifico.

L'importo annuo dell'assegno, specificato nell'Allegato 1, è al lordo degli oneri a carico del contraente. Detto importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca sono disciplinati, in materia fiscale, dall'art. 4 della L.13.8.84, n. 476, e successive modificazioni ed integrazioni e, in materia previdenziale, dall'art. 2, comma 26 e segg., della L. 8.8.95, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. La Scuola provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare.

Qualora la copertura finanziaria non venga garantita dall'Ente finanziatore, la SISSA si riserva la facoltà di non attivare le posizioni bandite: la decorrenza dei contratti sarà quindi subordinata alla verifica della sussistenza della necessaria copertura finanziaria.

Art.10 Obblighi della SISSA

La SISSA è tenuta a mettere a disposizione del beneficiario le strutture e gli strumenti necessari alla realizzazione del progetto di ricerca e a fornire un servizio di tutoraggio scientifico tramite il proprio personale docente o ricercatore.

Per ogni candidatura pervenuta la SISSA assicura la tenuta di tutta la documentazione in un apposito fascicolo (cartaceo e/o elettronico) che

sarà costantemente aggiornato e archiviato presso la sede della SISSA – Ufficio Finanziamenti alla Ricerca e Relazioni Internazionali.

Art.11 Obblighi dell'assegnista

Al momento dell'avvio del progetto i destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia. A tal fine al destinatario è fatto obbligo di presentare alla SISSA una delle dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ne attesti l'elezione del domicilio nella Regione Friuli Venezia Giulia alla data dell'avvio del progetto.

Nel corso della realizzazione del progetto all'assegnista è fatto obbligo di:

- a) seguire il piano di attività ed il cronoprogramma degli obiettivi previsto nel progetto o indicati dal referente scientifico;
- b) osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso la SISSA;
- c) presentare alla SISSA gli eventuali report dell'attività svolta previsti dalla disciplina regionale relativa agli assegni di ricerca finanziati dal FSE e, con cadenza annuale, una relazione analitica dell'attività condotta, sottoscritta dal destinatario e validata dal tutor scientifico;
- d) presentare alla SISSA il rapporto finale sottoscritto dal beneficiario e validato dal tutor scientifico, che varrà quale attestato di completamento delle attività progettuali.

Art.12 Chiusura anticipata del progetto

Qualora il referente scientifico della posizione notifichi all'Amministrazione la mancata corretta esecuzione della prestazione di ricerca prevista dal contratto, la SISSA si riserva il diritto di sospendere l'erogazione mensile dell'assegno.

Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico della SISSA, su proposta motivata del Consiglio di Area e sentito l'interessato.

I contratti prevedono la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni;
- grave violazione del regime delle incompatibilità, come disciplinato dal vigente Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della SISSA;

- giudizio negativo espresso dal Consiglio di Area di afferenza sull'attività di ricerca.

I titolari di un contratto per lo svolgimento dell'attività di ricerca sono tenuti a rispettare il termine di preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso da parte del titolare dell'assegno la SISSA ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Il rispetto del termine di preavviso di almeno 30 giorni non si applica nel caso di recesso nei primi 30 giorni di servizio.

È motivo di recesso da parte della SISSA il venir meno dei finanziamenti esterni che hanno consentito l'attivazione della posizione di assegnista di ricerca. In tal caso la SISSA è tenuta a rispettare il termine di preavviso di almeno 60 giorni.

In caso di mancato preavviso da parte della SISSA, la medesima dovrà corrispondere all'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art.13 Sospensione del progetto

Il progetto e l'erogazione dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, possono essere sospesi solamente nei seguenti casi, su segnalazione del beneficiario:

- a) congedo per maternità
- b) congedo parentale
- c) gravi motivi familiari documentati
- d) gravi motivi di salute.

In tali casi il destinatario dovrà presentare apposita richiesta debitamente certificata. Il progetto potrà essere riavviato al termine del periodo di sospensione e dovrà comunque concludersi entro il 28.02.2023.

Art.14 Modalità di accesso agli atti, trattamento dati e responsabile del procedimento amministrativo

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura, pena l'esclusione dal concorso. Il candidato può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.03, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d.GDPR), la SISSA si impegna

a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del relativo contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, e potranno inoltre essere anche trasmessi alle ed utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dell'assegnista di ricerca.

La partecipazione alla procedura concorsuale comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali possano venir pubblicati sul sito Internet della SISSA.

Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa (L. 241/90 e s.m.i. e D.P.R. 184/2006).

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la SISSA, nella persona del Direttore.

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Gabriele Rizzetto.

Art.15 Disciplina della proprietà intellettuale

I risultati dei progetti di ricerca, intesi come eventuali brevetti e diritti di proprietà industriale conseguibili e i relativi diritti di utilizzazione economica appartengono alla SISSA, eventualmente in contitolarità con il soggetto partner o i soggetti partner coinvolti nello specifico progetto, qualora previsti. In ogni caso viene applicata la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice di Proprietà Industriale" e successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti interni della SISSA che regolano la materia.

È comunque fatto salvo il diritto dei destinatari di essere riconosciuti come autori/inventori.

I titolari dei risultati daranno ampia diffusione dei risultati conseguiti, citando espressamente che sono stati conseguiti con il finanziamento ottenuto a valere sul Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Art.16 Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa riferimento ai regolamenti interni della SISSA.

IL DIRETTORE
Prof. Stefano Ruffo
(firmato digitalmente)

Digitally signed by:RUFFO STEFANO
Date:11/05/2020 09:24:30

ct/mcs/